Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

Pubblicato su Amministrazione Trasparente il 13.8.2019

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

Numero della delibera	1090
Data della delibera	19-07-2019
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Appalto "Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del P.O. di Pescia (PT), come da nota Soprintendenza Firenze prot. 4199 del 21.2.2017" – Approvazione progetto esecutivo e contestuale affidamento lavori supplementari ex art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per "Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)" – CUP D39J19000170005 CIG 7972641F78.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	TESI ERMES f.f.
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PISTOIA
Direttore della Struttura	TESI ERMES a.i.
Responsabile del procedimento	TESI ERMES

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
660.000	Fabbricati indisponibili	1A02020201	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	**N° pag.**	**Oggetto**
A	5	Relazione del Responsabile Unico del procedimento
B	1	Elenco elaborati progetto
C	26	Capitolato speciale d'appalto
D	1	Quadro economico rideterminato
E	11	Schema di contratto

"documento firmato digitalmente"

IL DIRETTORE GENERALE

(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il *"Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005";*

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la nota del Direttore Generale prot. N. 59799 del 23 maggio 2019, conservata agli atti, con la quale la Dr.ssa Valeria Favata viene nominata Direttore Amministrativo facente funzione, nelle more dell'individuazione e conseguentemente della nomina del Direttore Amministrativo;

Vista la nota del 04.07.2019, prot. 76170, con la quale il Direttore Generale ha delegato i Direttori di Area del Dipartimento di Area Tecnica alla gestione ordinaria delle attività inerenti ciascuno al rispettivo ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la delibera del Direttore Generale f.f., nr. 885 del 16.06.2017, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento;

Vista la delibera n. 814 del 31.05.2019 con cui è stato, tra l'altro, nominato l'ing. Ermes Tesi Direttore dell'Area Manutenzione e Gestione Investimenti Pistoia;

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto "*Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica*", nella quale si stabilisce che: "*... con riferimento alle individuazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica:*
- se l'attività interessa un'unica unità organizzativa, la figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all'unità organizzativa medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unità (....);

Richiamati:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", che ha, tra l'altro, modificato la rubrica del decreto in "*Codice dei contratti pubblici*";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";*
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*", recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016 "*Disposizioni transitorie e di coordinamento*";
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 "*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*",

approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018;

Premesso che nel Piano investimenti, allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 –2020 -2021, adottato dal Direttore Generale con deliberazione nr. 81 del 15.01.2019, in corso di revisione ed aggiornamento, è inserito l'intervento denominato "*Realizzazione lavori per sanatoria Soprintendenza padiglione storico del P.O. di Pescia*", per un importo complessivo di € 500.000,00, identificato con il Codice PT-29, interamente finanziato dall'Azienda USL Toscana centro sul bilancio di competenza – conto 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" (già Budget Prog 18M0001 - mutui passivi);

Ricordato che:

- con la delibera n. 1036 del 12.7.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento *"Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT), come indicate dalla competente Soprintendenza con nota prot. 4199 del 21.2.2017"*, redatto dal progettista esterno, arch. Antonella Simoncini, incaricata della redazione della progettazione definitiva-esecutiva nonché dei servizi di direzione e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione con provvedimento n. 1052 del 4.6.2018, e dai tecnici interni per la parte di progettazione impiantistica, per l'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 410.182,80 per lavori, € 8.516,61 per oneri della sicurezza e € 81.300,59 per IVA e somme a disposizione, ed è stata indetta la gara per l'affidamento in appalto dei lavori;

- con la Determinazione dirigenziale nr. 1531 del 13.09.2018 della SOC Appalti e supporto amministrativo sono stati approvati gli atti di gara, da tenersi nella forma della procedura negoziata con consultazione di quindici (15) operatori economici da individuarsi ricorrendo all'elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4 del Codice dei contratti) ed esclusione automatica delle offerte (art. 97, commi 2 e 8, del Codice dei contratti), da espletarsi in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)", per un importo complessivo a base d'asta pari a € 418.699,41 (quattrocento-diciottomilaseicentonovantanove/41 euro) I.V.A. esclusa, di cui € 8.516,61 (ottomilacinque-centosedici/61 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- in esito alle procedure di gara ed alle verifiche di rito, con Determinazione dirigenziale n. 265 del 19.2.2019 è stato disposto di aggiudicare in via efficace l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, 52100 Arezzo, P.IVA 02282320510, che ha offerto un ribasso del 26,832%, per un importo contrattuale pari ad € 308.639,16= oltre Iva di legge, pari a complessivi € 339.503,08;

- il contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è stato firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo il 18/06/2019, prot. n. 69824, e dall'impresa affidataria il 19/06/2019, prot. n. 70756;

Osservato che nel frattempo, per intervenute esigenze organizzative della Direzione Sanitaria del presidio pesciatino, come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio, si è reso necessario prevedere lo spostamento dei servizi sanitari attualmente collocati nell'area oggetto delle lavorazioni di cui all'appalto in questione, in una zona dell'edificio ospedaliero diversa da quella inizialmente prospettata, ossia nel padiglione Sud, dove aveva sede il pronto soccorso, locali nei quali occorre con sollecitudine intervenire con opere edili ed impiantistiche per consentire il trasferimento ed l'implementazione degli ambulatori cardiologici;

Considerato che tali lavori sono da ritenersi propedeutici e strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto per le "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero*" e pertanto possono ad esso correttamente definirsi supplementari, in quanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta impraticabile un cambiamento del contraente, secondo quanto più dettagliatamente argomentato dal RUP nella sua Relazione allegata al presente atto sotto la lettera "A", *che si ritiene di approvare;*

Visto il progetto esecutivo dei lavori "*Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)*", redatto dal gruppo di progettazione interno al Dipartimento Area Tecnica, Ambito Pistoia, coadiuvato dall'arch. Antonella Simoncini alla quale sono stati affidati, con provvedimento dirigenziale n. 1100 del

20.6.2019 i servizi relativi alla sicurezza e alla direzione operativa architettonica, in estensione a quanto previsto per l'appalto principale, la cui copia cartacea è depositata agli atti d'Ufficio, prevedente un importo complessivo di **€ 160.000,00** di cui **€.137.841,66** per lavori (inclusi € 3.110,95 per oneri della sicurezza) e € 22.158,35 per somme a disposizione della stazione appaltante, validato in data 9.7.2019 dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Ermes Tesi, Direttore della struttura proponente il presente atto, i cui elaborati sono descritti nell'elenco allegato come parte integrante al presente atto sotto la lettera B), *che si ritiene di approvare;*

Tenuto conto dei motivi tecnici ed economici esposti nella più dettagliata Relazione del RUP, in allegato sotto la lettera "A", ed in particolare che sussistono le condizioni per procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi alla Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, *dio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)"*, il cui progetto prevede il costo complessivo di € 160.000,00 redatto dalla struttura tecnica interna del Dipartimento Area Tecnica, ambito pistoiese, in collaborazione con il professionista esterno arch. Antonella Simoncini, per un importo lavori, al lordo del ribasso d'asta, di € 134.730,71 oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.119,95 non soggetti a ribasso d'asta;

Visto il quadro economico dell'opera complessivamente rideterminato come in allegato "D" al presente atto, che prevede un importo lavori, al netto del ribasso d'asta del 26,832%, di € 100.855,99, oltre oneri per la sicurezza per €.3.110,95, per totali netti € 103.966,94 oltre I.V.A., *e ritenuto di approvarlo;*

Ritenuto pertanto di disporre l'affidamento dei lavori "*Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)"*, per l'importo di di € 100.855,99, oltre oneri per la sicurezza per €.3.110,95, per totali netti € 103.966,94 oltre I.V.A. di legge, supplementari alle "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale"* dello stesso presidio, alla Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, 52100 Arezzo, P.IVA 02282320510, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo il 18/06/2019, prot. n. 69824, e dall'impresa affidataria il 19/06/2019, prot. n. 70756;

Dato atto che:
- il nuovo importo dell'intervento "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT), come indicate dalla competente Soprintendenza con nota prot. 4199 del 21.2.2017"*, in quanto incrementato dell'importo relativo al lavori supplementari per la *"Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)"*, dell'importo stimato di € 160.000,00, risulta ammontare complessivamente a € 660.000,00 e pertanto costituirà variazione nel Piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 –2020 -2021, adottato dal Direttore Generale con deliberazione nr. 81 del 15.01.2019, in corso di revisione ed aggiornamento, identificato con il Codice PT-29, interamente finanziato dall'Azienda USL Toscana centro sul bilancio di competenza – conto 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" (mutui passivi contratti - già Budget Prog 18M0001);
- il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ed il direttore operativo delle opere strutturali è stato individuato, con il richiamato atto dirigenziale n. 1100 del 20.6.2019, nell'arch. Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese, già affidataria dei servizi di progettazione, direzione lavori, sicurezza e contabilità dell'appalto principale;
- svolgerà le funzioni di direzione dei lavori supplementari in questione la geom. Claudia Biondi, in servizio presso la SOC Manutenzione immobili Pistoia, prendendo atto che viene garantita la continuità con la direzione dei lavori dell'appalto principale;
- l'impresa Leonardo Services Srl sottoscriverà la lettera contratto in segno di accettazione e regolazione dell'esecuzione delle lavorazioni in oggetto che si allega in schema al presente atto sotto la lettera "E";

Preso atto che l'istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, Ing. Ermes Tesi, Direttore della struttura proponente il presente atto;

Dato atto, inoltre, della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che propone il presente atto;

Vista la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore f.f. del Dipartimento Area tecnica, ing. Ermes Tesi, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore ad interim della S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Pistoia, Ing. Ermes Tesi;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e dei Direttore dei Servizi Sociali;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare quanto prima i lavori in oggetto;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori *"Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)" CUP D39J19000170005 CIG 7972641F78,* supplementari alle Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia, approvate con delibera n. 1036 del 12.7.2018, la cui copia cartacea è depositata agli atti d'Ufficio della struttura proponente il presente atto, prevedente un importo complessivo di **€ 160.000,00** di cui **€.137.841,66** per lavori (inclusi **€ 3.110,95** per oneri della sicurezza) e **€.22.158,35** per somme a disposizione della stazione appaltante, validato in data 9.7.2019 dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Ing. Ermes Tesi, Direttore della stessa struttura, i cui elaborati sono descritti nell'elenco allegato come parte integrante al presente atto sotto la lettera A);

2. DISPORRE l'affidamento dei lavori supplementari di "*Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)*", per l'importo lavori, al netto del ribasso d'asta del 26,832%, di €.100.855,99, oltre oneri per la sicurezza per €.3.110,95, per totali netti € 103.966,94 oltre I.V.A., alla Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, 52100 Arezzo, P.IVA 02282320510, affidataria dei lavori principali con Determinazione dirigenziale n. 265 del 19.2.2019, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo il 18/06/2019, prot. n. 69824, e dall'impresa affidataria il 19/06/2019, prot. n. 70756;

3. DI APPROVARE il quadro economico dell'intervento "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale e lavori supplementari*" rideterminato come in allegato "D";

4. DI DARE ATTO che:
   - il nuovo importo dell'intervento "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT), come indicate dalla competente Soprintendenza con nota prot. 4199 del 21.2.2017*", in quanto incrementato dell'importo relativo al lavori supplementari per la *"Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)"*, dell'importo stimato di € 160.000,00, risulta ammontare complessivamente a € 660.000,00 e pertanto costituirà variazione nel Piano degli investimenti allegato al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019 –2020 -2021, adottato dal Direttore Generale con deliberazione nr. 81 del 15.01.2019, in corso di revisione ed aggiornamento, interamente finanziato dall'Azienda USL Toscana centro sul bilancio di competenza – conto 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" (mutui passivi contratti - già Budget Prog 18M0001);
   - il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ed il direttore operativo per le opere strutturali è stato individuato, con il richiamato atto dirigenziale n. 1100 del 20.6.2019, nell'arch. Antonella Simoncini di Chiesina Uzzanese, già affidataria dei servizi di progettazione, sicurezza e contabilità dell'appalto principale;
   - svolgerà le funzioni di direzione dei lavori supplementari in questione la della geom. Claudia Biondi, in servizio presso la SOC Manutenzione immobili Pistoia, garantendosi la continuità con la direzione lavori dell'appalto principale;
   - l'impresa Leonardo Services Srl sottoscriverà la lettera contratto in segno di accettazione e regolazione dell'esecuzione delle lavorazioni in oggetto che si allega in schema al presente atto sotto la lettera "E";

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di iniziare i lavori quanto prima;

6. DI PUBBLICARE il presente atto ai sensi dell'art. 29 del Dlgs.n.50/2016 nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "Bandi di gara e contratti" e sul sito dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici;

7. DI TRASMETTERE il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter, del D.lgs. 502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2205 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Paolo Morello Marchese)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dr.ssa Valeria Favata)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)

Allegato "A"

Azienda USL Toscana centro

Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio Ospedaliero di Pescia (PT), come da nota Soprintendenza Firenze prot. 4199 del 21.2.2017.
LAVORI SUPPLEMENTARI ex art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per Realizzazione degli ambulatori cardiologici.

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Con la delibera del Direttore Generale n. 1036 del 12.7.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT), come indicate dalla competente Soprintendenza con nota prot. 4199 del 21.2.2017*", redatto dal progettista esterno, arch. Antonella Simoncini, e dai tecnici interni per la parte di progettazione impiantistica, per l'importo complessivo di **€ 500.000,00**, di cui **€ 410.182,80** per lavori, **€ 8.516,61** per oneri della sicurezza e **€ 81.300,59** per IVA e somme a disposizione, ed è stata indetta la gara per l'affidamento in appalto dei lavori.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

A) Importo lavori:			
Lavori a misura	€	410.182,80	
oneri sicurezza	€	8.516,61	
importo totale lavori	€	418.699,41	**€ 418.699,41**
B) Somme a disposizione:			
Spese tecniche	€	29.149,31	
Oneri sulle spese tecniche	€	7.835,33	
Iva 10% su lavori	€	41.869,94	
Imprevisti	€	2.446,01	
Accantonamenti			
totale somme a disposizione			**€ 81.300,59**
Importo complessivo progetto			**€ 500.000,00**

Per l'esecuzione di tali lavorazioni era richiesta la qualificazione:

- per la Categoria OG2, Restauro e manutenzione dei beni sottoposti a tutela, nella classifica II, quale categoria prevalente, per l'importo di € 346.650,15 (incidenza del 82,79%);
- per la categoria OS28, Impianti termici e di condizionamento, classifica I (o requisiti art. 90 DPR n. 207/2010), per l'importo di € 12.739,44(incidenza del 3,04%), scorporabile/subappaltabile;
- per la categoria OS30, Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, classifica I (o requisiti art. 90 DPR n. 207/2010), per l'importo di €.59.309,82 (incidenza del 14,17%), scorporabile.

Con la determinazione dirigenziale nr. 1531 del 13.09.2018 della SOC Appalti e supporto amministrativo sono stati approvati gli atti di gara, da tenersi nella forma della procedura negoziata con consultazione di quindici (15) operatori economici da individuarsi ricorrendo all'elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica, di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4 del Codice dei contratti) ed esclusione automatica delle

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

offerte (art. 97, commi 2 e 8, del Codice dei contratti), da espletarsi in modalità telematica tramite il "Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START)", per un importo complessivo a base d'asta pari a **€.418.699,41** (quattrocentodiciottomilaseicentonovantanove/41 euro) I.V.A. esclusa, di cui **€ 8.516,61** (ottomilacinquecentosedici/61 euro) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

In esito alle procedure di gara, alla valutazione della congruità dell'offerta ed alle verifiche di rito, con Determinazione dirigenziale n. 265 del 19.2.2019 è stato disposto di aggiudicare in via efficace l'appalto dei lavori in oggetto all'operatore economico Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, 52100 Arezzo, P.IVA 02282320510, che ha offerto un ribasso del 26,832%, per un importo contrattuale pari ad **€ 308.639,16=** oltre IVA di legge, pari a complessivi **€ 339.503,08**.

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DOPO AGGIUDICAZIONE
(Ribasso del 26,832%)

A) Importo lavori:		
Lavori a misura	€ 300.122,55	
oneri sicurezza	€ 8.516,61	
	€ 308.639,16	€ 308.639,16
B) Somme a disposizione:		
Spese tecniche	€ 29.149,31	
Oneri sulle spese tecniche	€ 7.835,33	
Iva 10% su lavori	€ 30.863,92	
Imprevisti	€ 2.446,01	
Accantonamenti		€ 121.066,27
Totale somme a disposizione		**€ 191.360,84**
Importo complessivo progetto		**€ 500.000,00**

Il contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è stato firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo il 18/06/2019, prot. n. 69824, e dall'impresa affidataria il 19/06/2019, prot. n. 70756.

Nel frattempo, sono sopraggiunte nuove esigenze organizzative della Direzione Sanitaria del presidio pesciatino, come dalla relazione conservata agli atti, che hanno portato a dover prevedere lo spostamento dei servizi sanitari attualmente collocati nell'area oggetto delle lavorazioni di cui all'appalto in questione, in una zona dell'edificio ospedaliero diversa da quella inizialmente prospettata, ossia nel Padiglione Sud.

In questi locali occorre con sollecitudine intervenire con opere edili ed impiantistiche per renderli utilizzabili al trasferimento definitivo ed all'implementazione degli ambulatori cardiologici.

A questo scopo il gruppo di progettazione interno all'Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia, coadiuvato dall'arch. Antonella Simoncini, alla quale sono stati affidati alcuni servizi relativi alla sicurezza e alla direzione operativa architettonica in estensione a quanto previsto per l'appalto principale, ha predisposto il progetto esecutivo dei lavori *"Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)"*, costituito dagli elaborati riportati tra gli allegati alla documentazione di progetto.

Il progetto per l'esecuzione dell'adeguamento dei locali per la realizzazione degli ambulatori cardiologici prevede un importo complessivo di **€ 160.000,00**;

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana
Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

l'ammontare dei lavori è pari a €.134.730,71 e € 3.110,95 per oneri per la sicurezza, per totali **€ 137.841,66** oltre IVA ed essi sono riconducibili alla categoria OG1. L'esecutore deve possedere la relativa qualificazione prevista dall'art. 90 del DPR 207/2010.

Questi lavori sono da ritenersi propedeutici e strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto per le *"Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero"* e pertanto possono ad esso correttamente definirsi supplementari, in quanto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., risulta impraticabile un cambiamento del contraente. Infatti, sussistono le seguenti condizioni per procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione degli ambulatori cardiologici allo stesso operatore economico affidatario dell'appalto principale.

→ Motivi tecnici: Le attività del 118, attualmente collocate nei locali oggetto dell'appalto principale, era previsto venissero spostate nei locali al piano seminterrato del Padiglione Sud occupati dagli ambulatori cardiologici; gli ambulatori cardiologici, a loro volta, dovevano essere temporaneamente trasferiti all'interno di locali vuoti posti al piano terra sempre del Padiglione Sud, che necessitavano, vista la temporaneità della soluzione, soltanto di interventi di adeguamento di manutenzione ordinaria. Tuttavia, l'incremento dell'attività sanitaria cardiologica, dovuta alla riapertura dell'attività di emodinamica, ha portato, successivamente all'individuazione dell'esecutore dell'appalto per le *"Opere di rimessa in pristino..."*, a designare la soluzione del trasferimento prospettato, non più temporanea ma definitiva, come la più idonea a garantire un corretto svolgimento di questa attività sanitaria, con la previsione di lavori di ristrutturazione più consistenti, compresa la realizzazione di un ulteriore ambulatorio cardiologico non originariamente prospettato. Peraltro, l'indizione di una nuova gara per affidare questi lavori provocherebbe un forzoso arresto o un rallentamento pregiudizievole dello svolgimento dei servizi sanitari degli ambulatori cardiologici da trasferire nei nuovi locali, con conseguente indisponibilità delle aree di cantiere dell'appalto principale che risulterebbero strettamente interconnesse con quelle di un altro operatore, rischiando così di generare più fronti di contenzioso per questa Azienda.

→ Motivi economici: per intraprendere una nuova procedura di gara si verrebbe a duplicare la stessa procedura già realizzata per il contratto principale, in quanto le caratteristiche dell'appalto delle opere da affidare avrebbero portato a selezionare, se ricomprese nella gara del contratto principale, il medesimo gruppo di partecipanti e conseguentemente la selezione del medesimo operatore economico affidatario, dal momento che la categoria di lavorazioni OG1 (qualificazione posseduta dall'impresa Leonardo Services Srl affidataria dei lavori dell'appalto per il Padiglione storico), sarebbe stata ricompresa nella OG2, senza mutarne la classificazione, così come le aggiuntive opere classificate in OS28 e OS30.

→ Ulteriori motivi tecnici: infine, non è possibile procrastinare oltre i termini di esecuzione delle *"Opere di rimessa in pristino..."* presso il padiglione storico, visti i tempi imposti dalla competente Soprintendenza per l'esecuzione degli adeguamenti in sanatoria.

Secondo le previsioni dell'art. 106, comma 4, la modifica contrattuale che si va a proporre non è di natura sostanziale, perché non introduce condizioni tali che avrebbero potuto consentire l'ammissione di eventuali offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati nella gara già espletata, trattandosi di lavori che richiedono una qualificazione già inclusa nelle condizioni previste dalla lettera di invito della gara iniziale.

Azienda USL Toscana centro

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

Visto l'art. 8, comma 6, del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni dei direttore dei lavori e del direttore del esecuzione", e dato atto che i nuovi prezzi che costituiscono il computo metrico del progetto per la "*Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)*", generano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico principale, i nuovi prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, devono essere approvati dalla Stazione Appaltante.

In virtù di ciò, al contratto relativo ai lavori supplementari in oggetto si applicano gli stessi patti e condizioni del contratto principale e ai nuovi prezzi costituiti come sopra si andrà ad applicare il ribasso d'asta del 26,832% offerto dall'impresa Leonardo Services Srl in sede di gara.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di proporre alla Stazione Appaltante:
- di approvare il progetto esecutivo dei lavori "*Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)*", per il costo complessivo di € 160.000,00, redatto dalla struttura tecnica interna del Dipartimento Area Tecnica, ambito pistoiese;
- di disporre l'affidamento dei lavori "*Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)*", supplementari alle "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale*" dello stesso presidio, alla Ditta LEONARDO SERVICES SRL, con sede legale in Via Fonte Veneziana n. 6, 52100 Arezzo, P.IVA 02282320510, agli stessi patti e condizioni del contratto firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo il 18/06/2019, prot. n. 69824, e dall'impresa affidataria il 19/06/2019, prot. n. 70756, verso il corrispettivo di € 100.855,99, al netto del ribasso d'asta del 26,832%, oltre oneri per la sicurezza pari a € 3.110,95 per totali netti €.103.966,94 oltre IVA;

- di approvare il quadro economico dell'opera rideterminato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO con LAVORI SUPPLEMENTARI				QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DOPO AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUPPLEMENTARI (Ribasso del 26,832%)			
A) Importo lavori:				**A) Importo lavori:**			
Lavori a misura	€ 300.122,55			Lavori a misura	€ 300.122,55		
oneri sicurezza	€ 8.516,61			oneri sicurezza	€ 8.516,61		
	€ 308.639,16	€	308.639,16		€ 308.639,16	€	308.639,16
B) Somme a disposizione:				**B) Somme a disposizione:**			
Spese tecniche	€ 29.149,31			Spese tecniche	€ 29.149,31		
Oneri sulle spese tecniche	€ 7.835,33			Oneri sulle spese tecniche	€ 7.835,33		
Iva 10% su lavori	€ 30.863,92			Iva 10% su lavori	€ 30.863,92		
Accantonamenti	€ 121.066,27			Accantonamenti	€ 121.066,27		
totale somme a disposizione B)		€	191.360,84	totale somme a disposizione B)		€	191.360,84
	Totale	€	500.000,00		**Totale**	€	500.000,00

Azienda USL Toscana centro

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

C) Importo lavori supplementari:	€	134.730,71		**C) Importo lavori supplementari: Lavori a misura**	€	100.855,99		
Oneri sicurezza	€	3.110,95		oneri sicurezza	€	3.110,95		
	€	137.841,66	€ 137.841,66		€	103.966,94	€ 103.966,94	
D) Somme a disposizione:				**D) Somme a disposizione:**				
Iva 10% su lavori suppl	€	13.784,17		Iva 10% su lavori suppl	€	10.396,69		
Spese tecniche ex art. 113,c. 3, D.Lgs 50/2016	€	2.205,47		Spese tecniche ex art. 113,c. 3, D.Lgs 50/2016	€	2.205,47		
Spese tecniche servizi sicurezza	€	4.000,00		Spese tecniche servizi sicurezza	€	4.000,00		
Imprevisti lavori suppl.	€	2.168,70		Imprevisti lavori suppl./ribasso	€	39.430,90		
totale somme a disposizione D)			€ 22.158,34	totale somme a disposizione D)			€ 56.033,06	
	Totale		€ 160.000,00		**Totale**		€ 160.000,00	
Importo complessivo progetto			€ 660.000,00	**Importo complessivo progetto**			€ 660.000,00	

- di nominare Direttore dei lavori dell'appalto oggetto del presente atto la geom. Claudia Biondi, in servizio presso la SOC Manutenzione immobili Pistoia, redattrice del progetto, dando atto altresì che la direzione operativa è affidata all'arch. Simoncini, garantendo in tal modo la continuità con la direzione dei lavori dell'appalto principale.

Infine si dà atto che:
- il nuovo importo dell'intervento "*Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del Presidio ospedaliero SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT), come indicate dalla competente Soprintendenza con nota prot. 4199 del 21.2.2017*", pari a € 660.000,00 costituirà variazione nel Piano degli investimenti in corso di revisione;
- con l'impresa Leonardo Services Srl, già appaltatrice delle "*Opere di rimessa in pristino...*" ed affidataria dei lavori supplementari in argomento, si sottoscriverà apposita lettera contratto in segno di accettazione e regolazione dell'esecuzione delle lavorazioni stesse.

Il Responsabile del procedimento
Ing. Ermes Tesi

Pistoia, 11/07/2019

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

ALLEGATO "B"

Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale
del Presidio Ospedaliero di Pescia (PT),
come da nota Soprintendenza Firenze prot. 4199 del 21.2.2017.
LAVORI SUPPLEMENTARI ex art. 106, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per
Realizzazione degli ambulatori cardiologici.

DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI GENERALI

Codice	Titolo Elaborato
RS	RELAZIONE SANITARIA
REL	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
CON	SCHEMA DI CONTRATTO
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
QE	QUADRO ECONOMICO
MND	STIMA INCIDENZA DELLA MANODOPERA
CRO	CRONOPROGRAMMA

SICUREZZA

Codice	Titolo Elaborato
PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ed ALLEGATI
FS	FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA

ELABORATI OPERE ARCHITETTONICHE

Codice	Titolo Elaborato
TAV. 1	ESTRATTI DI MAPPA CATASTALE E PRG
TAV. 2	STATO ATTUALE PIANTE
TAV. 3	STATO DI PROGETTO PIANTE
TAV. 4	STATO SOVRAPPOSTO PIANTE
TAV.5	L.13/89: SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
EPU	ELENCO PREZZI OPERE EDILI ED AFFINI
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI ED AFFINI
AP	ANALISI PREZZI OPERE EDILI ED AFFINI
DT	DISCIPLINARE TECNICO OPERE EDILI ED AFFINI

OPERE MECCANICHE

Codice	Titolo Elaborato
RM	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI
TAV. M1	SCHEMA IMPIANTI MECCANICI
DM	DISCIPLINARE OPERE MECCANICHE
EPM	ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI
APM	ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
CMM	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI

OPERE ELETTRICHE

Codice	Titolo Elaborato
RE	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI
TAV. E1	SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO
TAV. E2	SCHEMA QPS E QTI – SCHEMA PANNELLI GRUPPI PRESE – SCHEMA IMPIANTO ESISTENTE
EPE	ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI
APE	ANALISI NUOVI PREZZI IMPIANTI ELETTRICI
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI

" ALLEGATO C "

Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana	Regione Toscana **Azienda USL Toscana Centro** Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze Partita IVA & C.F. 06593810481	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA

Oggetto:

OSPEDALE SS. COSMA E DAMIANO - PESCIA
REALIZZAZIONE AMBULATORI CARDIOLOGIA

Indirizzo:

Via C. BATTISTI , 10 - PESCIA (PT)

Responsabile del Procedimento	timbro e firma
Ing. Ermes Tesi	AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO

Gruppo di Progettazione:	timbro e firma
Progetto Sanitario : Dott.ssa SARA MELANI Coordinatore del gruppo di progettazione : Geom. CLAUDIA BIONDI Progetto Architettonico: Geom. CLAUDIA BIONDI Progettazione Impianti Elettrici e speciali : P.I. ALESSIO INCERPI Progetto Impianti Meccanici: P.I. FILIPPO POGGI P.I. ALESSIO INCERPI Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione : Arch. ANTONELLA SIMONCINI	19 LUG. 2019 Validato

Fase Progettuale:	Pratica:
Progetto Esecutivo	

Oggetto della Tavola

__Capitolato speciale d'appalto__

C.B.	E.T.	E.T.				00	CSA
Redatto:	Controllato:	Approvato:	Scala:	Sistema:	Data:	Revisione:	Codice Elaborato:

ALLEGATO "..."

CODICE CUP: ..... CODICE CIG:.....

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(articoli 43, commi 3,4,5 e 7, del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a misura

(articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti pubblici)

Azienda USL Toscana centro

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

DEFINIZIONI

Denominazione: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO – Area Manutenzione e Gestione Investimenti di Pistoia.
Indirizzo: Via Sandro Pertini nc.708 – 51100 – PISTOIA.
Telefono 0572 460282 Posta elettronica: ermes.tesi@uslcentro.toscana.it
L'Azienda USL Toscana Centro, (nel seguito del documento denominata Stazione appaltante) ha redatto il seguente Capitolato Speciale d'Appalto, denominato CSA, al quale l'operatore economico, nel seguito del documento denominato Appaltatore, dovrà attenersi.
L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto del presente CSA e dei suoi allegati in tutte le fasi dei lavori.
La sottoscrizione del CSA e dei suoi allegati comporta per i concorrenti, l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei documenti di gara.

Capo 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dei lavori

1. L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la "Realizzazione degli ambulatori cardiologici" da effettuarsi al piano terra, padiglione sud, del Presidio Ospedaliero di Pescia posto in Via Cesare Battisti.
Il progetto è composto dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI TECNICO AMMINISTRATIVI

RS	Relazione Sanitaria
REL	Relazione Tecnica Descrittiva
CON	Schema Di Contratto
CSA	Capitolato Speciale D'appalto
QE	Quadro Economico
MND	Stima Incidenza Della Manodopera
CRO	Cronoprogramma

SICUREZZA

PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento ed allegati
FS	Fascicolo Tecnico dell'opera

ELABORATI OPERE ARCHITETTONICHE

TAV. 1	Estratti di Mappa Catastale e Prg
TAV. 2	Stato Attuale Piante
TAV. 3	Stato Di Progetto Piante
TAV. 4	Stato Sovrapposto Piante
TAV.5	L.13/89: Superamento Barriere Architettoniche
EPU	Elenco Prezzi Opere Edili ed Affini
CME	Computo Metrico Estimativo Opere Edili ed Affini
AP	Analisi Prezzi Opere Edili ed Affini
DT	Disciplinare Tecnico Opere Edili ed Affini

OPERE MECCANICHE

RM	Relazione Tecnica Specialistica Impianti Meccanici
TAV. M1	Schema Impianti Meccanici

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

DM Disciplinare Opere Meccaniche
EPM Elenco Prezzi Unitari Impianti Meccanici
APM Analisi Prezzi Impianti Meccanici
CMM Computo Metrico Estimativo Impianti Meccanici

OPERE ELETTRICHE
RE Relazione Tecnica Specialistica Impianti Elettrici
TAV. E1 Schema Impianto Elettrico
TAV. E2 Schema Qps E Qti – Pannelli Gruppi Prese –Impianto Esistente
EPE Elenco Prezzi Unitari Impianti Elettrici
APE Analisi Nuovi Prezzi Impianti Elettrici
CME Computo Metrico Estimativo Impianti Elettrici

2. L'esecuzione dei lavori deve avvenire secondo le condizioni e le particolarità tecniche contenute nel presente CSA e nel progetto esecutivo che l'Appaltatore riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Ai fini dell'articolo 11 della legge n. 3 del 2003 e dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 sono stati acquisiti i seguenti codici: il Codice Unico di Progetto (CUP) _____ e il Codice identificativo di gara (CIG)_____.

4. L'appalto è disciplinato da:
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", che ha, tra l'altro, modificato la rubrica del decreto in "*Codice dei contratti pubblici*";
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "*Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163*", recante "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*" per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016 "*Disposizioni transitorie e di coordinamento*";
- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 novembre 2016 n. 248 "*Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante "*Approvazione sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione*";
- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";
- le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018;
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - Condizioni di espletamento dell'appalto
1. La tipologia e le lavorazioni da eseguirsi sono ampiamente descritti negli elaborati di progetto al quale si fa riferimento quale parte integrante e sostanziale.

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana
Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

2. Luogo d'intervento è il Presidio Ospedaliero di Pescia, sito a Pescia in Via Cesare Battisti; esattamente i locali oggetto di intervento sono ubicati al piano terra del Padiglione Sud, lato strada.
3. Le prestazioni oggetto dei lavori consistono in opere edili ed impiantistiche necessarie per adeguare i locali per adibirli ad ambulatori cardiologici con annessi servizi ed accessori.
4. L'uso di attrezzature, utensili manuali, scale, carrelli o apprestamenti, cavi, canaline esterne, ecc... e quant'altro occorra a dare l'opera finita a regola d'arte è da considerarsi sempre compreso nel prezzo offerto, così come la pulizia finale dell'area d'intervento e la rimozione e smaltimento a rifiuto di scarti e residui derivanti dall'intervento stesso.
5. Il personale impiegato nei lavori dovrà avere adeguata preparazione e capacità tecnica per la resa a perfetta regola d'arte delle prestazioni, in particolare per effettuare le opere impiantistiche in conformità al DM 37/2008.
6. L'Appaltatore avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni responsabilità in merito.
7. L'Appaltatore dovrà trasmettere, prima della data di inizio dei lavori, un elenco nominativo del personale che verrà adibito all'appalto, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni attribuite.
8. Per ogni nominativo dovranno essere indicati gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi. L'Appaltatore si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco, trasmettendone le eventuali variazioni all'Azienda interessata.
9. L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale:
- sia munito di cartellino di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- indossi idonei DPI;
- non lasci incustoditi mezzi e attrezzature di alcun genere;
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anormalità rilevate durante lo svolgimento dell'appalto;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento dell'appalto;
- non arrechi ostacolo alle attività aziendali, eseguendo le disposizioni del RUP/DEC;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda.

10. L'Appaltatore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio, esso risponderà dei danni derivanti al patrimonio aziendale, cose o a terzi, siano essi utenti, dipendenti dell'Azienda, o soggetti estranei, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.

Art. 3 - Fattibilità dei lavori

1. L'accesso all'immobile avverrà tramite la viabilità esistente. Durante le manovre di carico e scarico e sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le dovute misure preventive atte alla pubblica incolumità di utenti e dipendenti, compresa la delimitazione e/o transennatura dell'area.
2. Gli ambienti in cui l'Appaltatore si troverà a lavorare sono ambienti sanitari prevalentemente adibiti ad ambulatori e contigui ad altre attività sanitarie, motivo per il quale potrebbe essere necessario concordare l'orario d'intervento, compatibilmente con l'attività sanitaria stessa.
3. Le operazioni di accesso ed uscita dall'area che è stata identificata quale cantiere, saranno condizionate dalla presenza di persone in transito, utenti e

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

personale sanitario, pertanto l'Appaltatore dovrà effettuare le manovre con il supporto di moviere a terra che sovrintenda le operazioni e dovrà avere cura di non lasciare attrezzature incustodite, non arrecare intralcio od ostacolo al normale svolgimento dei servizi sanitari, non arrecare pericolo alcuno all'incolumità delle persone.

4. In caso di necessità l'Appaltatore dovrà segnalare in maniera ben visibile la presenza di materiale, scale, o pericolo per le persone, mediante birilli, cartelli, nastro bianco e rosso o transenne, per la salvaguardia della salute e della sicurezza

Art. 4 - Importo dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto è di € 137.841,66=, oneri fiscali esclusi.

Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 3.110,95.

Importo soggetto a ribasso: € 134.730,71 di cui € 58.928,29= per il costo della manodopera.

Le lavorazioni dell'appalto sono riconducibili alle seguenti categorie di cui al D.P.R. 207/2010:

Descrizione	Categoria	Qualif. Obbl. (si/no)	Importo (euro)	%	prevalente o scorporabile	subap-paltabile (si/no)
Edifici civili ed industriali	Rif. OG1	Si	€.89.474,62 *	64.90%	prevalente	Si nei limiti di legge
Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi	Rif.OS30	Si	€. 30.305,49	22.00%		Si nei limiti di legge
Impianti idrico sanitario	Rif. OS3	Si	€. 18.061,55	13.10%		Si nei limiti di legge

* Importo comprensivo degli oneri di sicurezza (€.86.363,67+€.3.110.95)

2. Tali categorie costituiscono indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori di cui all'art. 83 del Regolamento generale.

3. Per poter eseguire i lavori gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui all'art. 90 del Regolamento generale, che di seguito si elencano:

   a. importo dei lavori analoghi, riconducibili alla categoria di cui al precedente comma 1 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

   b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

   c. adeguata attrezzatura tecnica;

4. I requisiti tecnico organizzativi, di cui al precedente comma 3 del presente articolo, possono essere dimostrati, per i concorrenti in possesso dell'attestazione rilasciata da Società di Attestazione SOA, regolarmente autorizzata, con l'attestato SOA, in corso di validità, nella categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del Regolamento generale.

5. I lavori impiantistici devono comunque essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22/1/08 n. 37.

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

6. I lavori sono a misura e il prezzo convenuto ed offerto ed il costo dell'attività è dipendente della quantità effettivamente riscontrata in termini di contabilità dei lavori in contraddittorio con la Direzione dei Lavori.

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del CSA

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ovunque nel presente CSA si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, ma controfirmati dalle parti contraenti e depositati agli atti presso la Stazione appaltante, i seguenti documenti:

a) il capitolato generale delle opere pubbliche, D.M. 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
b) il presente CSA;
c) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Art. 7- Modifiche dell'operatore economico Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata. Si applicano inoltre i commi seguenti dello stesso articolo.

Art. 8 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 9 - Consegna dei lavori e durata.

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio immediatamente dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale come previsto dall'art. 8 del DM 49/2018.

2. Tutte le operazioni previste in progetto devono essere concluse entro e non oltre **75 giorni solari e consecutivi** dalla data risultante dal Verbale di consegna dei Lavori.

3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione).

4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dei commi 8 e 13 dell'articolo 32 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 5 del D.M. 49/2018.

6. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi preliminari in materia di sicurezza previsti dal Decreto n. 81 del 2008 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

7. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 4, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

8. Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve sottoporre all'autorizzazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP) un cronoprogramma delle lavorazioni.

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

9. I lavori dovranno essere continuati e continuativi, i termini non potranno essere sospesi né interrotti.
10. L'Azienda si riserva la facoltà di concedere proroga sui termini contrattuali, qualora l'appaltatore ne faccia esplicita richiesta scritta, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, sottoponendo al giudizio insindacabile del RUP, le motivazioni che hanno reso necessaria l'estensione temporale.
11. L'eventuale proroga verrà concessa agli stessi patti e condizioni del contratto originario.
12. Alla fine dei lavori, l'Appaltatore ne darà tempestiva comunicazione, a seguito della quale lo stesso RUP o suo delegato provvederà a verificare l'effettiva conclusione degli interventi e la conformità di cui al successivo articolo 29.

Art. 10 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti nei luoghi oggetto dei lavori al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del Cantiere o dell'Appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all'indirizzo pec dell'Appaltatore che restituirà il verbale firmato.
2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
4. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera oppure all'affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.
5. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
6. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
d) la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti nei luoghi di lavoro al momento della sospensione
7. II verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana
Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

dalla Stazione appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, in quanto compatibili.

8. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.

9. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

10. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dal precedente comma 1 del presente articolo, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo calcolato considerando una produzione giornaliera pari al rapporto tra importo contrattuale dei lavori e giorni utili per l'esecuzione.

Art. 11 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare di sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 9, comma 2, del presente CSA, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo precedente in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione di eventuali varianti oppure affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice dei contratti pubblici, ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.

Art. 12 - Inadempimenti e penali

1. L'Azienda, se riscontra inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, contesta formalmente all'appaltatore le inadempienze riscontrate.

2. Ogni fattura è emessa al netto delle penali. Qualora la fattura sia stata emessa per l'importo non dovuto, l'Appaltatore emetterà specifica nota di credito di importo pari alla penale che l'Azienda provvederà a stornare dalla fattura impropriamente emessa.

3. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un elenco di inadempimenti che determinano l'applicazione di sanzioni economiche:

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore, rispetto a:

- i termini massimi stabiliti per l'inizio dei lavori;
- al termine per la sostituzione dei prodotti in caso di esito negativo della verifica di conformità ai sensi dell'art. 29, comma 6;
- al cronoprogramma presentato prima dell'inizio delle operazioni ed autorizzato dal RUP;
- ai termini contrattuali previsti al precedente articolo 9;
- agli ordini di servizio emessi dal RUP o suo delegato;

l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere l' 1 per mille dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto; si applicheranno all'Appaltatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, l'Azienda potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'Appaltatore per iscritto. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

6. In caso di inadempienze gravi, oppure lievi ma ripetute, l'Azienda si riserva di procedere alla risoluzione del contratto e successivamente indire una nuova

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

procedura, oppure rivolgersi all'operatore economico secondo classificato addebitando in entrambi i casi all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute. Nel caso di minore spesa sostenuta per l'affidamento a terzi nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. L'Operatore Economico Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni dell'Appaltatore per cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempienze di terzi, od imputabili ai richiedenti.

9. L'Appaltatore sarà responsabile delle eventuali sanzioni (p.es. multe), e/o richieste di risarcimento addebitate all'Azienda per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti da parte dell'Appaltatore o conseguenti ad interventi non effettuati.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 20 (venti) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui al precedente articolo 12, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora.

4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 14 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture dei lavori a misura è

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione delle opere è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti costituenti il contratto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali. Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera o in qualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d'opera. Ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno e le quote per assicurazioni sociali;

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di lavori a piè d'opera, pronti all'uso con gli accessori e quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla loro manutenzione (carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l'opera degli operatori e conducenti necessari al loro funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, sia in andata che in ritorno, dal deposito dell'Appaltatore al luogo di impiego;

d) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; le spese generali; le spese per eventuali occupazione di suolo pubblico o privato, ecc.

5. I suddetti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti gli oneri per l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico e la conseguente adozione di tutte le misure di sicurezza prescritte, la segnaletica, le opere di protezione ed in genere tutte le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte.

7. I prezzi offerti si intendono compresi di tutti gli oneri relativi a carico, trasporto, scarico e oneri di conferimento a discarica autorizzata, dei materiali di risulta e rifiuti.

8. Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel presente articolo e negli altri del presente del CSA, nonché nei documenti facenti parte integrante del contratto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai suoi calcoli di convenienza.

9. L'Appaltatore si impegna a tenere fissi e costanti i prezzi unitari per tutta la durata del presente contratto, rinunciando espressamente sin d'ora alla possibilità di apportare agli stessi eventuali modifiche o maggiorazioni.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 15 - Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice, è prevista la corresponsione, in favore dell'Appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) calcolata sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D.lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 16 - Pagamenti in acconto
1. Il pagamento avverrà in unica soluzione ad ultimazione dei lavori come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
4. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa emissione da parte dell'Appaltatore di fatturazione elettronica.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 17 - Pagamenti a saldo

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana
Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo 16, comma 2, lett. b), al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previa emissione da parte dell'appaltatore di fatturazione elettronica.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
- un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'IVA all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 49/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Il termine per il pagamento indicato al precedente comma 3 del presente articolo è comunque subordinato all'acquisizione del DURC regolare.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 18 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti
1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura elettronica, contenente i riferimenti.
2. La fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico ed intestata all'Azienda USL Toscana Centro – C.F./P.IVA 06593810481, con sede in Firenze, Piazza S. M. Nuova, 1 - Codice Univoco Ufficio 08V1K8 (la prima cifra è uno zero) - Codice IPA (ausltc).
3. Sul documento fiscale dovrà essere obbligatoriamente:
a) inserito il CIG senza il quale, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non è possibile procedere al pagamento della fattura;
b) annotato il numero dell'ordine che sarà comunicato a seguito dell'appalto, così da rendere più celere il procedimento di liquidazione.
La fatturazione è onnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell'Appaltatore.

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica -
Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

4. Ogni pagamento è altresì subordinato:
a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; documento che, ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, deve risultare a corredo del titolo di pagamento;
b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
5. L'operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente servizio, esclusivamente conti correnti dedicati, bancari o postali, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle Imprese interessate al presente appalto, il Codice identificativo di Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 3/2003, il Codice Unico di Progetto (CUP).
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 19 - Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 31 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 16, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 17, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 20 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul c/c bancario intestato all'Azienda USL Toscana centro acceso c/o Intesa San Paolo- IT18 A030 6902 8871 0000 0046 034, con causale la dicitura "_____".

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme alla scheda tecnica 1.1, allegata al D.M. 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera c), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.

4. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituite.

5. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate.

7. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti.

Art. 21 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti per la garanzia provvisoria.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto.

3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

7. Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

8. La garanzia copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 22 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori di cui al precedente articolo 9, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura della predetta polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) per un massimale non inferiore all'importo del contratto.

Tale garanzia dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila).

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica -
Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
6. Ai sensi dell'art. 103, comma 10, del Codice dei contratti, in caso di raggruppamenti temporanei la polizza assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. La polizza assicurativa copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 23 -Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto.
2. Le modifiche nonché le varianti devono essere preventivamente autorizzate dal RUP, pertanto:
a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3 Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e), non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali del comma 4 dello stesso articolo.
4. Ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), punto 2) e comma 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
b) non è alterata la natura generale del contratto;
c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) indicata all'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;
d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali.

5. Nel caso le variazioni e/o le modifiche al contratto rientrano nel quinto dell'importo contrattuale viene sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione l'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti.

7. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione di cui al precedente articolo 9, nella misura strettamente indispensabile.

8. Durante il corso dei lavori l'Appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara.

Art. 24 -Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 25 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

2. Se tra i prezzi di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferimento i seguenti, in ordine di priorità:

a) "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Toscana", Provincia di Pistoia, pubblicato con Delibera regionale n. 1287 del 27/11/2018 e consultabile sul sito regionale all'indirizzo http://prezzariollpp.regione.toscana.it;

b) "Prezzario dei Lavori Pubblici della Regione Umbria", pubblicato con Delibera regionale n. 1027 del 19/09/2018 e consultabile sul sito regionale

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

all'indirizzo http://www.regione.umbria.it/opere-pubbliche/elenco-regionale-dei-prezzi;

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26 - Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 105 del Codice dei Contratti è ammesso il subappalto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto da stipulare, previa autorizzazione della Stazione appaltante, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore soddisfi i criteri di selezione relativamente alle lavorazioni oggetto del subappalto;

c) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

d) l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80;

e) l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

e1) di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

Il contratto di subappalto deve essere corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica risultante dal contratto stipulato e deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, evidenziando i costi della sicurezza e i costi della manodopera, che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore senza alcun ribasso. Il contratto, deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge n. 136 del 2010;

unitamente al contratto di subappalto:

e2) della documentazione attestante che il subappaltatore/ cottimista è in possesso dei requisiti criteri di selezione di cui all'articolo 83 del Codice dei Contratti, in relazione alle opere da realizzare e al loro importo;

e3) di una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;

e4) della dichiarazione di insussistenza, nei confronti del subappaltatore, di alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;

e5) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica -
Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste negli oneri per la sicurezza, questi sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;

2) copia del proprio POS.

5. Ai sensi del comma 20 dell'art. 105 del Codice dei Contratti le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 105 avanti richiamato è consentita, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 9, primo periodo, del Codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunta in appalto, come previsto dall'ultimo capoverso del comma 20 dello stesso articolo.

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

8. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 27 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. La DL e il RUP provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi del comma 4, si applica quanto di seguito previsto:

a) Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, il subappaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

b) Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

c) La violazione degli obblighi di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del Codice dei contratti non è considerato subappalto:

- l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori;
- le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizi e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima della sottoscrizione del contratto di appalto.

Art. 28 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori eseguiti dagli stessi nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici,

In tal caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione del relativo stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi.

2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

3. I pagamenti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori sono subordinati:

a) all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

c) all'acquisizione della documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro e dei costi della sicurezza senza ribasso, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del codice dei Contratti.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;

b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante per motivi diversi dall'inadempimento dell'Appaltatore, esonera l'Appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

Art. 29 - Conto finale e certificato di regolare esecuzione
1. Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.
2. La visita per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso da Direttore dei lavori e confermato dal RUP.
3. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di accertamento della regolare esecuzione.
4. Qualora venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2, del Regolamento generale l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori ritenuti necessari, nel tempo assegnato.
5. Nell'ipotesi di difetti di cui al comma 3 del citato articolo 227, il Direttore Lavori determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore medesimo.
6. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di verifica volte ad accertare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolo speciale o nel contratto.

Art. 30 - Manutenzione e custodia delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione
1. L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di regolare esecuzione, salvo le maggiori responsabilità di cui all'art. 1669 c.c.., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.
3. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena di intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

4. Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi l'obbligo di custodia è a carico della Stazione appaltante medesima.

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

ALLEGATO "D"

Opere di rimessa in pristino del Padiglione Monumentale del P.O. di Pescia (PT), come da nota Soprintendenza Firenze prot. 4199 del 21.2.2017 - CUP D35F18000160005; CIG 76279439B0

Lavori supplementari per Realizzazione degli ambulatori cardiologici del Presidio Ospedaliero dei SS. Cosma e Damiano di Pescia (PT)

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO con LAVORI SUPPLEMENTARI

A) Importo lavori:				
Lavori a misura	€	300.122,55		
oneri sicurezza	€	8.516,61		
	€	308.639,16	€	**308.639,16**
B) Somme a disposizione:				
Spese tecniche	€	29.149,31		
Oneri sulle spese tecniche	€	7.835,33		
Iva 10% su lavori	€	30.863,92		
Imprevisti	€	2.446,01		
Accantonamenti	€	121.066,27		
totale somme a disposizione B)			€	**191.360,84**
	Totale		€	**500.000,00**
C) Importo lavori supplementari:	€	134.730,71		
Oneri sicurezza	€	3.110,95		
	€	137.841,66	€	**137.841,66**
D) Somme a disposizione:				
Iva 10% su lavori suppl	€	13.784,17		
Spese tecniche ex art. 113,c. 3, D.Lgs 50/2016	€	2.205,47		
Spese tecniche servizi sicurezza	€	4.000,00		
Imprevisti lavori suppl.	€	2.168,70		
totale somme a disposizione D)			€	**22.158,34**
	Totale		€	**160.000,00**
Importo complessivo progetto			€	**660.000,00**

QUADRO ECONOMICO ASSESTATO DOPO AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI

(Ribasso del 26,832%)

A) Importo lavori:				
Lavori a misura	€	300.122,55		
oneri sicurezza	€	8.516,61		
	€	308.639,16	€	**308.639,16**
B) Somme a disposizione:				
Spese tecniche	€	29.149,31		
Oneri sulle spese tecniche	€	7.835,33		
Iva 10% su lavori	€	30.863,92		
Imprevisti	€	2.446,01		
Accantonamenti	€	121.066,27		
totale somme a disposizione B)			€	**191.360,84**
	Totale		€	**500.000,00**
C) Importo lavori supplementari:				
Lavori a misura	€	100.855,99		
oneri sicurezza	€	3.110,95		
	€	103.966,94	€	**103.966,94**
D) Somme a disposizione:				
Iva 10% su lavori suppl	€	10.396,69		
Spese tecniche ex art. 113,c. 3, D.Lgs 50/2016	€	2.205,47		
Spese tecniche servizi sicurezza	€	4.000,00		
Imprevisti lavori suppl./ribasso	€	39.430,90		
totale somme a disposizione D)			€	**56.033,06**
	Totale		€	**160.000,00**
Importo complessivo progetto			€	**660.000,00**

« ALLEGATO E »

Azienda USL Toscana centro Servizio Sanitario della Toscana	Regione Toscana **Azienda USL Toscana Centro** Piazza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze Partita IVA & C.F. 06593810481	Area Manutenzione e Gestione Investimenti PISTOIA

Oggetto:

OSPEDALE SS. COSMA E DAMIANO - PESCIA
REALIZZAZIONE AMBULATORI CARDIOLOGIA

Indirizzo:

Via C. BATTISTI , 10 - PESCIA (PT)

Responsabile del Procedimento	timbro e firma
Ing. Ermes Tesi	AZIENDA SANITARIA TOSCANA CENTRO

Gruppo di Progettazione:

Progetto Sanitario :
Dott.ssa SARA MELANI

Coordinatore del gruppo di progettazione :
Geom. CLAUDIA BIONDI

Progetto Architettonico:
Geom. CLAUDIA BIONDI

Progettazione Impianti Elettrici e speciali :
P.I. ALESSIO INCERPI

Progetto Impianti Meccanici:
P.I. FILIPPO POGGI
P.I. ALESSIO INCERPI

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione :
Arch. ANTONELLA SIMONCINI

timbro e firma

19 LUG. 2019

Fase Progettuale:	Pratica:
Progetto Esecutivo	

Oggetto della Tavola

Schema di contratto

C.B.	E.T.	E.T.				00	CON
Redatto:	Controllato:	Approvato:	Scala:	Sistema:	Data:	Revisione:	Codice Elaborato:

Area Manutenzioni e Gestione Investimenti di Pistoia
UFFICIO DI PESCIA - Via Cesare Battisti nc.10 51017 PESCIA

Pistoia, li

Trasmessa via PEC

Spett.le

PEC

Azienda USL Toscana centro

Oggetto:	**Lettera contratto CUP .... CIG..... per Lavori supplementari alle Opere di rimessa in pristino del Padiglione storico del P.O. di Pescia consistenti nella Realizzazione di ambulatori cardiologici.**

Con determinazione dirigenziale n. del / / , dichiarata efficace con determinazione dirigenziale n. del , immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, s.m., firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana centro dal Responsabile Unico del Procedimento.

Si allega, infine, alla presente analogo schema di lettera contratto da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di Codesto operatore economico.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse, i quali assumono valore gerarchico, rispetto al contratto e fra di loro, nell'ordine in cui sono di seguito elencati:

a) il capitolato generale delle opere pubbliche, D.M. 145/2000, per quanto non in contrasto con il Capitolato speciale d'Appalto o non previsto da quest'ultimo;
b) il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato 1 al presente atto;
c) tutti gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
d) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del DPR 207/2010;
e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a €..... (diconsi .....) di cui

a) €..... (diconsi .....) oggetto dell'offerta di ribasso

b) € ..... (diconsi.....) per oneri per la sicurezza

1. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a misura" come riportato nel CSA.
3. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, fermi restando i limiti di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste nel CSA.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. L'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, Via _____n°_____ .
2. I pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.
3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o sul conto corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN: _____ .
4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:
   Codice fiscale: _____
   Codice fiscale :_____
5. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.
6. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
7. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.
8. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Azienda USL Toscana centro

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio immediatamente dopo la presente stipula, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale come previsto dall'art. 8 del DM 49/2018.
2. Tutte le operazioni previste in progetto devono essere concluse entro e non oltre **75 (settantacinque) giorni solari e consecutivi** dalla data risultante dal Verbale di consegna dei Lavori.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione).
4. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dei commi 8 e 13 dell'articolo 32 del Codice dei contratti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'art. 9 del CSA.

Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1, del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti nei luoghi oggetto dei lavori al momento della sospensione; ove il verbale di sospensione sia redatto in assenza del Direttore tecnico del Cantiere o dell'Appaltatore che firmano il verbale per accettazione, il D.L. provvederà alla sua trasmissione all'indirizzo pec dell'Appaltatore che restituirà il verbale firmato.
2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata alla Stazione Appaltante qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
4. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera oppure all'affidamento di nuove lavorazioni, nei casi previsti dall'art.106, del Codice ove la variante o il nuovo affidamento riguardino l'esecuzione di lavorazioni interferenti con quelle in appalto.
5. Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del CSA.

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

Articolo 8. – INADEMPIMENTI E PENALI

1. Nel caso di mancato rispetto delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, l'Azienda provvederà alla contestazione formale all'appaltatore.
2. Ogni fattura è emessa al netto delle penali. Qualora la fattura sia stata emessa per l'importo non dovuto, l'Appaltatore emetterà specifica nota di credito di importo pari alla penale che l'Azienda provvederà a stornare dalla fattura impropriamente emessa.
3. L'elenco degli adempimenti che determinano l'applicazione di sanzioni economiche, con i relativi importi, è elencato all'articolo 12 del Capitolato Speciale d'Appalto
4. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10. - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

2. Per la valutazione del lavoro si richiama quanto disposto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Articolo 11. - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'art.106, comma 1, del Codice dei Contratti.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dall'articolo 23 del CSA.

Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
1. All'Appaltatore sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, un'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.
2. All'appaltatore verrà corrisposto il pagamento in unica soluzione a conclusione dei lavori eseguiti, contabilizzati, ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza, al netto della ritenuta dell'0,50% e al netto dell'importo.
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al comma 2.
4. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2:
a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 14 del D.M. 49/2018, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
5. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato, previa emissione da parte dell'Appaltatore di fatturazione elettronica e, a tal fine si comunicano i seguenti codici: Codice Univoco Ufficio (_____) - Codice IPA (ausltc).
L'IVA è a carico di questa Azienda. Si applica l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
8. Ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare obbligatoriamente il

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

codice identificativo di gara (CIG _____) senza il quale non è possibile procedere al pagamento della stessa.

9. L'Appaltatore si impegna, inoltre ad inserire nelle fatture il numero dell'ordine (laddove presente) e il Codice CUP: _____.

10. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è effettuato entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il conto finale è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori, accertata con apposito atto, è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di regolare esecuzione e della regolarità contributiva. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'Appaltatore di una garanzia fideiussoria, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del Codice, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Per i termini e le condizioni di costituzione della garanzia di cui al precedente comma, si richiama quanto disposto dall'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto.

12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i;.
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di _____della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

Articolo 14. - RITARDO NEI PAGAMENTI

1.In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura di legge. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito all'articolo 19 del CSA.

Articolo 15. – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

Articolo 16. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto per mancato rispetto dei termini, come previsto all'art. 13 del CSA.

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

6. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2088 e s.m.i.

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 s.m.i e successive modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.
9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.
In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso.
E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

Articolo 17 – CONTROVERSIE
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, nel caso in cui l'importo economico possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, acquisita la relazione del Direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 205 del Codice dei Contratti, può nominare un esperto che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro quarantacinque giorni.
La proposta può essere elaborata anche dallo stesso responsabile del procedimento.
La procedura può essere reiterata una sola volta.
La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. A norma dell'articolo 205, comma 1, del Codice dei contratti, l'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 15% dell'importo contrattuale.
3. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite al Foro competente. E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore "informa" le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

Articolo 20. - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori, che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti previsti dal normativa vigente in materia.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti.

5. Il pagamento dei subappaltatori è disciplinato dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.

6. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art.30 del Codice dei Contratti.

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito all'art. 26 del CSA.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa numero _____ del _____rilasciata dalla _____ , per l'importo di € = pari al _____ % (_____) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Azienda USL Toscana centro

Azienda USL Toscana centro
Servizio Sanitario della Toscana

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 22. -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione, numero ____del _____ , rilasciata dalla _____ , per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:

a) per le opere preesistenti € 10.000,00 (euro diecimila/00);

b) per demolizioni e sgomberi: € 2.000,00 (euro duemila/00).

La polizza assicurativa, di cui al precedente comma 2, deve assicurare l'Azienda anche contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso di esecuzione dei lavori (RCT), per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000 (cinquecentomila).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'appaltatore senza diritto a rivalsa.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione Appaltante della lettera contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Allegati:

Allegato 1) - CSA (OMISSIS)

Allegato n.2: Copia da restituire (OMISSIS)

Ing. Ermes Tesi
(firmato digitalmente)

Dott. Ing. Ermes Tesi
Direttore Area Manutenzione e gestione investimenti Pistoia
Direttore SOC Manutenzione Immobili Pistoia
Dipartimento Area Tecnica - Azienda USL Toscana Centro
Via S. Pertini n° 708
51100-PISTOIA
Tel. 0573 352029
Fax 0573 352059
ermes.tesi@uslcentro.toscana.it